



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area Previdenza e Assistenza

Roma, lì 11/07/2022
Prot. 200

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Al Dipartimento Previdenza CGIL
LORO SEDI

Oggetto: Indennità una tantum pari a 200 euro in favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui all'art. 32, comma 13, del D.L. 50/2022 – Precisazioni e chiarimenti.

Care/i compagne/i,

l'Inps con circolare n. 73 del 24 giugno 2022 (vedi circolare INCA n. 188 del 28.06.2022), ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50 del 17.05.2022.

In particolare, l'articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 13, prevede che l'INPS, a domanda, erogherà l'indennità *una tantum* "ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate" e che abbiano avuto un "reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021".

A seguito di alcune segnalazioni pervenute dai territori, riteniamo necessario fornire ulteriori chiarimenti che riguardano tale platea di beneficiari. I quesiti pervenuti riguardano in particolare il diritto al riconoscimento dell'indennità *una tantum* pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti precari del comparto scuola, **cessati al 30 giugno 2022 e non in forza al 1° luglio 2022** e per i quali non spetta il pagamento in automatico a carico del datore di lavoro.

Con la presente nota, precisiamo che tali lavoratori hanno diritto, **a domanda**, all'indennità *una tantum* se nel 2021 hanno svolto almeno 50 giornate di lavoro effettivo derivante da rapporti di lavoro a tempo determinato, stagionale, intermittente e possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro.

Esempio n. 1: insegnante assunta con contratto a tempo determinato a decorrere dal 1° settembre 2021, cessata il 30 giugno 2022, ha diritto a domanda, se soddisfa l'ulteriore requisito reddituale, all'indennità una tantum.

Esempio n. 2: insegnante assunta con contratto a tempo determinato dal 2 ottobre 2021 al 24 dicembre 2021 ha diritto a domanda, se soddisfa l'ulteriore requisito reddituale, all'indennità una tantum.

Analogamente, hanno diritto a percepire l'indennità *una tantum* pari a 200 euro, i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, non in forza al 1° luglio 2022 e non titolari nel mese di giugno 2022 di una delle prestazioni di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL).

*Esempio n. 1: lavoratore dipendente a tempo determinato, assunto a decorrere dal 1° luglio 2021 e cessato il 30 giugno 2022, non titolare di NASpl nel mese di giugno 2022, non in forza al 1° luglio 2022, ha diritto a **domanda** all'indennità una tantum fermo restando il possesso dei requisiti previsti.*

*Esempio n. 2: lavoratore dipendente con contratto intermittente nel corso del 2021 con 60 giornate lavorate e senza nessun altro rapporto di lavoro nel corso del 2022, ha diritto a **domanda** all'indennità una tantum fermo restando il possesso dell'ulteriore requisito reddituale.*

Nella citata circolare, l'INPS precisa che il pagamento diretto da parte dell'Istituto non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021. I datori di lavoro dovranno in automatico, con la retribuzione di luglio 2022, pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti laddove in forza nello stesso mese. **Il pagamento da parte di INPS sarà dunque residuale, a domanda, secondo i requisiti previsti dal comma 13 laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.**

Ricordiamo che il termine per la presentazione di tali domande è fissato al **31 ottobre 2022**.

Fraterni saluti.

Gabriela Mella
Coordinatrice Area Previdenza

Anna Maria Bilato
p. il Collegio di Presidenza